

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2156/91 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1991

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/89<sup>(3)</sup>, stabilisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che il mezzo più efficace per ridurre le catture di pesci di piccole dimensioni consiste nel vietare la pesca nelle zone in cui essi sono fortemente concentrati;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici per quanto riguarda la protezione delle zone di crescita dei pleuronettiformi, è necessario limitare le attività di pesca nella regione « Oderbank » del Mar Baltico; che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1866/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1866/86 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Durante tutto l'anno è vietata la pesca con qualunque tipo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

54° 23' N	14° 35' E
54° 14' N	14° 25' E
54° 17' N	14° 17' E
54° 24' N	14° 11' E
54° 27' N	14° 25' E
54° 23' N	14° 35' E ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

(<sup>1</sup>) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 4.